



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 8 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°5908 in data 20/02/2018, con cui l'Impresa VERITAS Spa con sede a Venezia (VE) ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che preveda la chiusura temporanea della circolazione stradale della carreggiata in Calle Dietro Ai Magazzini nel tratto adiacente l'Università IUAV – Area San Basilio, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di scavo e di manutenzione della protezione catodica della rete gas;

VISTA: la nota protocollo n°6397 in data 26/02/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, con la quale sono stati autorizzati i lavori in questione;

CONSIDERATO: che il sedime in questione rientra nel novero degli ambiti portuali aperti alla pubblica circolazione;

VISTI: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii. ("Nuovo Codice della Strada");

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il giorno **28/02/2018**, presso l'area portuale di San Basilio adiacente ai locali in uso allo IUAV, meglio evidenziata nella planimetria allegata per formarne parte integrante, saranno effettuati lavori di scavo e di manutenzione della protezione catodica della rete gas, con chiusura temporanea della carreggiata interessata e istituzione di un senso doppio alternato nella carreggiata adiacente (lato laguna).

ORDINA

Articolo 1

Il giorno **28/02/2018** per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori di cui al "rende noto", dell'area di cui all'allegata planimetria, sono interdette il transito e la sosta, sia veicolare che pedonale.

Articolo 2

La ditta responsabile dei lavori deve effettuare le operazioni richieste nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalato;
- b) oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
- c) mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
- d) predisporre un percorso sicuro per i pedoni e impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte;
- e) garantire la presenza di movieri – debitamente attrezzati – che assicurino lo svolgimento in sicurezza del traffico;
- f) assicurare la pronta reperibilità di un responsabile di cantiere per le eventuali esigenze connesse alla gestione dei flussi di traffico, con particolare riferimento a quelli provenienti o diretti all'area portuale;


Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii.. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, 27/02/2018

†

IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON ta
IL COMANDANTE
C.V. 

Allegato all'Ordinanza n° 8 del 27/02/2018



Legenda:

■ Zona interdetta al transito/sosta veicolare e pedonale

